

# Nella mediazione obbligatoria il termine di avvio non è perentorio

## Procedura post riforma

Verrebbe meno la ratio del provvedimento ovvero trovare l'intesa tra le parti

**Raffaello Stendardi**

In tema di mediazione delegata, cioè su ordine del giudice, la previgente formulazione dell'articolo 5 del Dlgs 28/2010 prevedeva che questi, quando la procedura non fosse già stata avviata, assegnasse alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda. Da tempo, la giurisprudenza si era interrogata sulla natura perentoria o ordinataria di questo termine e benché la Cassazione, con la sentenza 40035/2021, avesse già propeso per la prima delle due tesi, non erano mancate decisioni dei giudici di merito in senso opposto.

Ora, con la sentenza 4133/2024, la Cassazione ha confermato tali principi richiamando, in primo luogo, le prescrizioni di legge secondo cui «l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e in questi casi, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo». La Corte, in sostanza, ha chiarito che la dichiarazione di improcedibilità non può essere legata al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, che quindi ha natura ordinataria, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.

La Cassazione ha richiamato l'articolo 152 del Cpc, evidenziando come il termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione non possa ritenersi perentorio, mancando una previsione esplicita del legislatore.

Peraltro, la natura ordinataria del termine di avvio è coerente con la ratio della legge, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura perentoria del termine.

La natura ordinataria neppure confligge con il principio della ragionevole durata del processo, considerato che ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs 28 il periodo di rinvio disposto dal giudice, al pari di quello di durata della mediazione previsto dall'articolo 6 (tre mesi, prorogabile di altri tre), non si computano ai fini di cui alla legge 89/2001, articolo 2.

La natura ordinataria del termine di avvio della mediazione, confermata in due occasioni dalla Cassazione in relazione alla previgente versione del decreto, pare applicabile anche con la normativa vigente in cui, pur eliminato il riferimento temporale di 15 giorni, è previsto che il giudice fissi il termine per il deposito della domanda.

Sarebbe stata utile una presa di posizione del legislatore, considerato che l'articolo 6 prevede che dal termine fissato dal giudice, inizino a decorrere anche i termini di durata massima del procedimento. Il ritardo nell'iniziativa delle parti, potrebbe perciò prolungare indebitamente la durata della mediazione.

*\*a cura di Assoedilizia*